

REGIME DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA DEI MEZZI DI TRASPORTO

Normativa di riferimento:

- Regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 (come modificato dai Regolamenti 993/2001 e 2286/2003), artt. 555, 558/562, (D.A.C.);
- Convenzione di New York del 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 27.10.1957 n. 1163;
- D.P.R. 23.1.1973 n. 43 (T.U.L.D.), art. 216;
- Convenzione di Istanbul del 26.6.1990, ratificata in Italia con Legge 26.10.1995 n. 479, Allegato C;

Trattamento fiscale:

- esenzione dai diritti doganali (esonero totale dai dazi all'importazione e dall'i.v.a., ai sensi dell'art. 67, lett. c) del D.P.R. 633/72);

* * *

Casi in cui è possibile beneficiare del regime dell'ammissione temporanea:

- 1) Autovettura svizzera privata condotta dal proprietario stabilito in Svizzera o da altra persona stabilita in Svizzera delegata dal proprietario (si può prescindere dalla delega se il conducente è un parente prossimo del proprietario (moglie-marito, figlio-figlia), ma sempre stabilito in Svizzera);
- 2) Autovettura svizzera privata condotta da cittadino italiano iscritto all'AIRE;
- 3) Autovettura svizzera privata condotta da cittadino italiano (che ha mantenuto la residenza anagrafica in un comune italiano, non iscritto all'AIRE) con permesso di dimora "B" in Svizzera in corso di validità;
- 4) Autovettura svizzera privata condotta da cittadino italiano (che ha mantenuto la residenza anagrafica in un comune italiano, non iscritto all'AIRE) con permesso di domicilio "C" in Svizzera in corso di validità;
- 5) Automezzi per uso commerciale (dove per tale si intende il trasporto di merci o il trasporto a titolo oneroso di persone) a condizione che il trasporto inizi o termini in Svizzera (fuori dal territorio doganale comunitario) e per il tempo necessario ad effettuare il trasporto stesso (art. 562 lett. b D.A.C.), compreso il viaggio di ritorno, anche se vuoto;
- 6) Autovetture private o mezzi di trasporto ad uso commerciale immatricolati in Svizzera ed utilizzati da persona residente in Italia alle dipendenze del proprietario svizzero del veicolo, **muniti dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane, in corso di validità e nei giorni e nei limiti di orario indicati.**

NOTE: relativamente ai casi indicati ai punti 4) e 5), si tenga presente che i permessi di tipo B e C, rilasciati dal *Servizio regionale per gli stranieri* presuppongono, tra le altre condizioni per il rilascio, la disponibilità di un domicilio – alloggio in Svizzera; vengono rilasciati: **il tipo B per almeno un anno, il tipo C a coloro che soggiornano regolarmente in Svizzera in possesso del permesso di dimora B da almeno cinque anni.**

La mancata iscrizione all'AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, istituita con Legge 27.10.1988 n. 470 e disciplinata dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 6.9.1989 n. 323), si ritiene NON sia condizione per negare il regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto; la normativa comunitaria, infatti, utilizza la locuzione "persona stabilita fuori" dal territorio comunitario.

Il consolidato e costante orientamento giurisprudenziale attribuisce alle parole "residenza normale" della Convenzione di New York il significato di abituale residenza all'estero (Cass. Pen., Sez. III, 14.1.1998 n. 1933); "(...) Deve ritenersi che la nozione di residente all'estero è da interpretarsi come "residenza sostanziale", intesa come abituale residenza di lavoro. (...) (Cass. Pen., Sez. III, 18.11.1982 n. 10986).

* * *

Casi in cui è NON possibile beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi (NON possono circolare in Italia e se lo fanno o lo hanno fatto il mezzo di trasporto è da sequestrare)

- 1)** Autovettura privata immatricolata in Svizzera condotta da persona stabilita in Italia, anche se parente prossimo del proprietario che non è in Italia in quel momento;
- 2)** Autovettura privata immatricolata in Svizzera condotta da persona stabilita in Italia, non iscritta AIRE, non titolare di permessi svizzeri di dimora di tipo B o C, anche se è il proprietario dell'autovettura;
- 3)** Autovetture private o mezzi di trasporto ad uso privato (esempio: pulmini adibiti al trasporto degli operai) immatricolati in Svizzera ed utilizzati da persona residente in Italia alle dipendenze del proprietario svizzero del veicolo, **PRIVI** dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane.

ATTENZIONE: l'art. 559, lett. c) delle D.A.C. prevede che una persona stabilita in Italia possa utilizzare un mezzo di trasporto **in casi di emergenza per un massimo di cinque giorni.**